

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, dichiarare integralmente nulle le lettere della Commissione 24 giugno 2011, BUDG/DGA/C4/BM/s746396, e 8 luglio 2011, BUDG/DGA/C4/BM/s812886;
- in subordine, ridurre l'importo della somma chiesta alle ricorrenti nella lettera della Commissione 8 luglio 2011, BUDG/DGA/C4/BM/s812886, o almeno eliminare gli interessi di mora di EUR 31 312 114,58 imposti alla Elf Aquitaine, con cui Total è responsabile in solido per un importo di EUR 19 191 296,03;
- in ogni caso, condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto ed è venuta meno ai suoi obblighi, non avendo tratto, nei loro confronti, le debite conseguenze dalla sentenza del Tribunale 7 giugno 2011, causa T-217/06, Arkema France e a./Commissione, con cui è stata ridotta l'ammenda inflitta alle controllate delle società ricorrenti nel caso COMP/F/38.645 — Metacrilati. Le ricorrenti fanno, tra l'altro, valere che:

- anch'esse, in quanto società controllanti ritenute come tali responsabili dell'intesa, dovrebbero beneficiare della riduzione dell'ammenda inflitta alle loro controllate e ciò nonostante il fatto che il proprio ricorso avverso la stessa decisione sia stato respinto con sentenza del Tribunale 7 giugno 2011, causa T-206/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione;
- tutti i diritti della Commissione sarebbero stati soddisfatti con il pagamento, effettuato dalla Arkema SA, dell'intera ammenda inflitta alle ricorrenti e alle loro controllate con la decisione nel caso COMP/F/38.645; la Commissione non potrebbe di conseguenza chiedere più nulla alle ricorrenti.

Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)

(Causa T-474/11)

(2011/C 319/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viñedos Emiliana, SA (Santiago, Cile)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 giugno 2011, procedimento R 637/2010-2;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal ricorrente;
- in subordine: sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una decisione definitiva sul procedimento di nullità pendente dinanzi all'UAMI con il numero 000005716 C.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Igama» per prodotti della classe 33.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Viñedos Emiliana, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «GAMMA» per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Impugnazione proposta l'8 settembre 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011, causa F-55/10, AS/Commissione

(Causa T-476/11 P)

(2011/C 319/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Controinteressata nel procedimento: AS (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011, causa F-55/10, [AS]/Commissione;
- statuire sulle spese secondo diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto nel riconoscere un interesse all'annullamento della decisione di rigetto della candidatura. La Commissione rileva quanto segue:
 - Prima parte: una violazione del diritto dell'Unione per non aver tenuto conto della sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010, causa T-526/08 P, Commissione/Strack, dal momento che il TFP avrebbe riconosciuto alla ricorrente un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura al posto controverso, malgrado ella non avesse chiesto l'annullamento della decisione di nomina, considerato che tali due decisioni sono inscindibili;
 - Seconda parte: un errore di qualificazione giuridica dei fatti nel riconoscere un interesse ad agire in modo astratto senza esaminare concretamente tutti gli elementi;
 - Terza parte: un erroneo rifiuto di tenere conto di determinate informazioni provenienti dal fascicolo medico, che dimostrerebbero che la ricorrente non aveva un interesse ad agire nel caso di specie.
- 2) Secondo motivo, vertente, da un lato, su una violazione del diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione della regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso con riferimento alla sentenza del TFP 1° luglio 2010, causa F-45/07, Mandt/Parlamento, e nel ritenere che il nuovo motivo relativo alla violazione dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea fosse ricevibile, nonostante non fosse stato sollevato nel reclamo e fosse «sostanzialmente diverso» dal motivo unico relativo alla violazione dell'avviso di posto vacante dedotto nel reclamo e, dall'altra, sulla violazione dell'art. 91, n. 2, di detto Statuto nel considerare che la «causa della controversia» è correttamente definita dalla «contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell'atto impugnato o, in alternativa, dalla contestazione della sua legittimità esterna», il che renderebbe del tutto priva di senso la procedura precontenziosa e trascurerebbe la finalità di quest'ultima, consistente nel favorire una composizione amichevole della controversia tra l'interessato e la sua APN.

- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto dei funzionari, nonché su un errore di motivazione, in quanto il TFP avrebbe interpretato l'art. 7, n. 1, di detto Statuto nel senso che esso concede a ciascun funzionario un diritto assoluto di accesso a tutti i posti del suo grado. Il TFP non avrebbe in tal modo tenuto conto della portata dell'art. 7, n. 1, dello Statuto né dell'art. 10 dell'allegato XIII dello Statuto, né delle spiegazioni fornite dalla Commissione rispetto all'interesse del servizio.
- 4) Quarto motivo, relativo a una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuire il risarcimento del danno morale per un importo di 3 000 euro, dal momento che il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto dei funzionari sarebbe non solo irricevibile, ma anche infondato.

Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Spagna/Commissione

(Causa T-481/11)

(2011/C 319/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio Gonzàles)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'allegato I, parte 2, titolo VI, lett. D), quinto trattino, del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 7 giugno 2011, n. 543, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, e
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione di gerarchia normativa:
 - In proposito si afferma che il regolamento impugnato viola le disposizioni di cui all'art. 113, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾.